



COMUNE DI BERRA

Provincia di Ferrara

Ordinanza ORDINANZE n.75 del 27-08-2010 COMUNE DI BERRA

Pag. 1

Registro Generale n. 75
Prot. n. 7723

Ufficio: POLIZIA-ATT.PRODUTT

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed analcoliche in contenitori di vetro o in lattina, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali, su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e piazze di bottiglie e contenitori spesso in frantumi;

CONSIDERATO che la predetta situazione assume in particolare nel periodo estivo, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica nonché per la sicurezza urbana, oltre che per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza, così come rilevato dagli interventi delle Forze dell'ordine e dalla Polizia Municipale effettuati negli anni e dalle numerose segnalazioni da parte dei cittadini;

CONSIDERATO altresì il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori in vetro potrebbe costituire elemento di pericolo se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse oppure quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

CONSIDERATO inoltre che tale fenomeno è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione, circoli privati e attività similari, aperti nelle ore serali e notturne;

RITENUTO pertanto necessario intervenire al fine di evitare i possibili pericoli, come sopra indicati, istituendo il divieto di vendita di bevande per asporto in bottiglie di vetro o in lattine, nonché imponendo il divieto di consumo in luogo pubblico di tali bevande ed infine la detenzione in luogo pubblico di bottiglie vuote;

RITENUTO escludere da tale divieto i plateatici e le aree prospicienti i bar e i ristoranti durante gli orari di apertura degli stessi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, nonché le aree nelle quali viene effettuata la somministrazione al pubblico autorizzata di bevande, limitatamente al periodo di svolgimento di manifestazioni e/o eventi organizzati dal Comune o da altre associazioni e/o comitati. A tale proposito verrà adottato apposito provvedimento amministrativo;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;

VISTO che l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come di recente sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92, riconosce, nel nuovo testo vigente,

un'ancor maggiore potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di Governo, in tema di sicurezza urbana;

VISTA la Legge 21 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della legge 24/7/2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ed € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2009 "*Norme organizzative per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*" con la quale si dà mandato al Sindaco di adottare ex novo le necessarie ordinanze nei casi particolari di comportamenti che determinano elevato allarme sociale e senso di insicurezza nella popolazione, della percezione di degrado urbano che essi trasmettono, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, in particolare nei casi di incuria, degrado, per atti vandalici e deturpamento di edifici pubblici e privati, per atteggiamenti di violenza e comportamenti degenerativi (bullismo), accattonaggio molesto, bivacco, schiamazzi e comportamenti degenerativi in pubblico, prostituzione sulle strade;

INFORMATO preventivamente il Prefetto, così come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

FATTO SALVO quanto disposto dal vigente Codice Penale ed altre norme in materia;

Per i motivi in premessa indicati;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quanto di seguito elencato:

1. su tutto il territorio del Comune di Berra ed a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolati di autorizzazioni di vendita la minuto di generi alimentari), il **DIVIETO di vendita per asporto in contenitori di vetro e in lattine a partire dalle ore 20.00 della sera e sino alle ore 08.00 del mattino, con l'obbligo di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il divieto di cui sopra;**
2. a tutti, indistintamente, il **DIVIETO di consumare, durante l'orario sopra indicato, in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
3. a tutti, indistintamente, il **DIVIETO di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote;**

Sanzioni:

- la violazione da parte degli esercizi di qualsiasi tipo della presente ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria di € 100,00;
- la violazione del disposto di cui al precedente punto 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- la violazione del disposto di cui al precedente punto 3 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500;
- all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento sono proponibili i rimedi di legge, ricorso al TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

D I S P O N E

Che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo del Comune per giorni 15e sul sito internet del Comune di Berra (<http://www.comune.berra.fe.it>);
- trasmessa alla Prefettura di Ferrara;
- trasmessa alla Polizia Municipale e alle locali Caserme Carabinieri, per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

Dal Municipio, 27 agosto 2010.

IL SINDACO
F.to Dott. Eric Zaghini